



COMUNE DI GROTTAMMARE

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Adottato con deliberazione di C.C. n. 27 del 21 maggio 2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30 luglio 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 30 aprile 2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30 gennaio 2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 marzo 2018

Indice

Titolo I – Disposizioni generali Imposta Unica Comunale

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 2 – Determinazione di aliquote e tariffe

Articolo 3 – Rapporti con i contribuenti

Articolo 4 – Versamenti

Articolo 5 – Dichiarazioni

Articolo 6 – Interessi

Articolo 7 – Attività di controllo

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Dilazione e rateazione del versamento

Articolo 10 – Riscossione coattiva

Articolo 11 – Abrogazioni

Articolo 12 – Entrata in vigore

Titolo II – Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 13 – Oggetto

Articolo 14 – Area fabbricabile

Articolo 15 – Determinazione del valore delle aree edificabili

Articolo 16 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Articolo 17 – Abitazioni non locate

Articolo 18 – Alloggio locato a canone concordato

Articolo 19 – Altre aliquote differenziate

Articolo 20 – Equiparazione all’abitazione principale

Articolo 21 – Pertinenze

Articolo 22 – Fabbricati inagibili ed inabitabili

Titolo III – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Articolo 23 – Oggetto

Articolo 24 - Servizi indivisibili

Articolo 25 - Possesso e occupazione degli immobili

Articolo 26 - Aliquote differenziate

Articolo 27 - Compartecipazione all’obbligazione tributaria

Articolo 28 - Riduzioni

Articolo 29 - Esenzioni ed esclusioni

Titolo IV – Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 30 – Oggetto

Articolo 31 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Articolo 32 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 33 - Locali ed aree esclusi dall'applicazione del tributo

Articolo 34 - Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 35 - Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo 36 - Costi di gestione

Articolo 37 - Determinazione e articolazione della tariffa

Articolo 38 - Periodi di applicazione del tributo

Articolo 39 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 40 - Occupanti le utenze domestiche

Articolo 41 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 42 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 43 - Tributo giornaliero

Articolo 44 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 46 - Riduzioni per il recupero

Articolo 47 - Esenzioni

Articolo 48 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 49 - Dichiarazione

Articolo 50 - Poteri del Comune

Articolo 51 – Riscossione

Allegato A - Servizi indivisibili – indicazione analitica dei costi

Allegato B - Categorie di utenze non domestiche

Titolo I – Disposizioni generali Imposta Unica Comunale

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Grottammare dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. La IUC si compone a sua volta dei seguenti tributi:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a cui si riferisce il Titolo II del presente Regolamento;
 - del tributo per i servizi indivisibili (TASI), previsto e disciplinato dall'articolo 1, comma 669 e seguenti della L. 147/2013 (Titolo III);
 - della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti della L. 147/2013 (Titolo IV).
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché, ove compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali adottato con deliberazione n. 77 del 30 settembre 1998 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2 – Determinazione di aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale, anche con separata deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, adotta entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, le tariffe e le eventuali riduzioni e detrazioni relative alle varie componenti della IUC.
2. Il Comune può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, differenziare le aliquote, le tariffe, le riduzioni e le detrazioni di cui al comma precedente anche in ragione dei diversi settori di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. In mancanza, sono confermate le aliquote, le tariffe e le detrazioni vigenti nell'anno precedente oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.
4. Con la medesima deliberazione di cui al primo comma, il Comune stabilisce il numero delle rate di pagamento, ove non previste dalla Legge, e ne ripartisce il carico tributario. Resta salva la facoltà, per il contribuente, di assolvere l'intera obbligazione tributaria entro il 16 giugno di ciascun anno di imposta.

Articolo 3 – Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti tra il Comune e i contribuenti sono improntati ai principi di buona fede, collaborazione e ragionevolezza. I dati acquisiti dal Comune al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
2. Eventuali compensazioni tra le diverse componenti della IUC, per il medesimo anno di imposta e per i medesimi soggetti passivi o i loro rispettivi contitolari o coobbligati, devono essere concordate con l'Ufficio Tributi che esaminerà ogni singola richiesta ed emetterà uno specifico provvedimento di assenso o diniego.
3. Compensazioni tra anni di imposta diversi sono ammesse, seguendo le modalità previste nel comma 2, solo dopo aver eventualmente applicato le sanzioni e gli interessi previsti dalla Legge

per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento nonché per le omesse denunce e le rettifiche delle dichiarazioni presentate.

4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore, per ciascun tributo, ad € 20,00 (venti).

Articolo 4 – Versamenti

1. I versamenti sono eseguiti dai contribuenti, alle scadenze prescritte dalla Legge o da deliberazioni comunali, secondo la normativa vigente.
2. Se prescritto dalla Legge, il Comune invia ai contribuenti i modelli di versamento preventivamente compilati, salvo eventuale conguaglio dopo l'analisi e la registrazione di tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti e di tutte le variazioni non soggette ad obbligo dichiarativo.
3. Ove non richiesto dalla Legge, nell'ottica di semplificare ed agevolare il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento, previa deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il Comune può inviare ai contribuenti i modelli di versamento preventivamente compilati, salvo eventuali conguagli come previsto dal comma 2. Il mancato o il tardivo ricevimento dei modelli di pagamento di cui al presente comma non esonera i contribuenti dall'assolvimento degli obblighi tributari nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge o dalle deliberazioni comunali. Ritardi od omissioni verranno in ogni caso sanzionati come previsto dalla legge.
4. Il contribuente è tenuto, in caso di discordanza tra i dati inviati insieme ai modelli di pagamento e la situazione effettiva riferita a ciascun tributo, a comunicare tali discordanze all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla scadenza della prima o unica rata. L'eventuale conguaglio verrà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il pagamento dell'ultima rata.
5. Il Comune si riserva la possibilità di accertare un diverso ammontare del tributo, anche rispetto al modello di pagamento inviato al contribuente, entro i termini prescritti dalla Legge.
6. Anche nel caso in cui la norma preveda il pagamento in solido del tributo da parte di tutti i possessori o di tutti i detentori degli immobili, l'imposta si considera assolta se la somma di tutti i versamenti eseguiti è pari al totale dovuto per ciascun anno. Eventuali rimborsi di somme versate in eccesso verranno effettuati in proporzione alle quote di possesso o di detenzione degli immobili, salvo diversa comunicazione da parte di tutti gli aventi diritto.
7. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., e in deroga a quanto eventualmente disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, in sede di auto-liquidazione non è dovuto alcun versamento relativo ad ogni singolo tributo se l'importo da corrispondere è inferiore ad euro 10,00 (dieci) per ciascun anno di imposta.
8. In sede di accertamento, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, si applica il limite minimo di euro 20,00 (venti), comprensivo di imposta, sanzioni e interessi (spese escluse).
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 700 della L. 147/2013, solo per l'anno di imposta 2014, si considerano tempestivi i versamenti in acconto relativi all'IMU e alla TASI eseguiti entro il 30 giugno 2014.

Articolo 5 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano le dichiarazioni IUC entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. In sede di prima applicazione, si considerano valide le dichiarazioni presentate negli anni antecedenti al 2014 ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (TARSU) e del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), fatto salvo il potere di accertamento dal parte dell'Ufficio Tributi.

3. Sono soggetti all'obbligo dichiarativo i fatti e le circostanze non conosciuti né conoscibili dall'Ufficio Tributi come, a titolo meramente esemplificativo:
- Il valore delle aree edificabili così come definite ai fini dell'applicazione dell'IMU;
 - L'acquisto o la perdita, per usucapione, del possesso di un immobile;
 - L'assegnazione ad uno dei coniugi, in sede di separazione legale o divorzio, della casa coniugale;
 - L'assegnazione ai soci, da parte delle cooperative edilizie a proprietà divisa, degli alloggi sociali, nelle more della stipulazione dell'atto pubblico;
 - L'inizio e la fine del possesso di un immobile per stipula od estinzione di contratti di locazione o di locazione finanziaria;
 - L'iscrizione e/o la cancellazione del soggetto passivo negli elenchi dei coltivatori diretti e mezzadri;
 - L'iscrizione e/o la cancellazione all'AIRE di altri comuni;
 - Lo stato di inagibilità o inabitabilità o il riconoscimento dello status di immobile storico da parte delle Autorità competenti;
 - L'acquisto o la perdita di requisiti specifici per l'applicazione di agevolazioni, comunque denominate;
 - La locazione, l'affitto e il subaffitto di immobili o di aziende, l'inizio, la cessazione e/o il subentro in attività economiche, in particolare se non soggette a comunicazioni e/o a rilascio di autorizzazioni da parte del Comune;
 - La fusione, la scissione o la trasformazione di società e altri enti con personalità giuridica;
4. In tutti i casi in cui la Legge, il presente Regolamento o le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe prevedano l'eventuale applicazione di aliquote differenziate o ridotte, di riduzioni od esenzioni, o di altre agevolazioni comunque denominate, legate al possesso di specifici requisiti, è obbligo del contribuente, pena decadenza, farne specifica richiesta all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per le singole agevolazioni o, in mancanza, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la condizione si è verificata. Tali richieste conservano validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso di richieste presentate tardivamente, l'agevolazione verrà applicata a decorrere dall'anno di presentazione. In nessuna circostanza si procederà a rimborsi o sgravi in conseguenza a dichiarazioni non presentate o presentate oltre i termini previsti, nemmeno in presenza dei necessari presupposti. **Ai fini della concessione delle agevolazioni e/o esenzioni previste dal presente regolamento, il richiedente deve dimostrare di aver regolarmente pagato i tributi relativi alle eventuali annualità precedenti o, in alternativa, di aver concordato un piano di rateazione per il pagamento dei tributi pregressi.**¹
5. Qualora le condizioni di cui sopra vengano meno, è fatto obbligo al contribuente presentare un'apposita dichiarazione entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la perdita dei requisiti.

Articolo 6 – Interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della L. 296/2006, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 7 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo l'Amministrazione comunale cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e

¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 gennaio 2017

con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Ai fini della verifica della corretta applicazione dei tributi, il funzionario responsabile del tributo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della L. 147/2013, può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie aventi carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché invitare i medesimi a trasmettere copia di atti o documenti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del soggetto interessato, si applica la sanzione nella misura di € 150,00, e l'eventuale accertamento potrà essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. In caso di omessa o infedele dichiarazione, e nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento, il Comune notifica ai contribuenti appositi e motivati avvisi di accertamento a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006. Gli avvisi di accertamento possono riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o uno solo o alcuni di essi, potendosi emettere, relativamente ad un medesimo periodo di imposta, più avvisi purché riguardati tributi o violazioni differenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione alle entrate comunali in materia di imposta comunale sugli immobili si applica, ove compatibile, anche all'Imposta Unica Comunale disciplinata dal presente regolamento.
7. Per le finalità del presente articolo, l'Ufficio Tributi riceve dagli altri uffici del Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o estratti, anche sotto forma di elenchi, di atti o documenti rilevanti ai fini della determinazione della soggettività passiva e del calcolo dell'imposta come, a titolo meramente esemplificativo:
 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Comunicazioni di inizio e di fine lavori di edificazione, ristrutturazione, ecc.;
 - Provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - Comunicazioni e provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali, fisse ed itineranti;
 - Variazioni anagrafiche della popolazione residente quali immigrazioni, variazioni di indirizzo, emigrazioni e decessi;
 - Concessione di contributi, assegnazione di alloggi, ecc.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi si applica la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, commi da 695 a 699 della L. 147/2013.
2. Tali disposizioni, se diverse dalla normativa precedentemente in vigore per le singole componenti della IUC, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 9 – Dilazione e rateazione del versamento

1. Possono essere concesse, a specifica domanda presentata dal debitore che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti in seguito alla notifica di avvisi di accertamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad €. 200,00;
 - la rata minima non deve essere inferiore a €. 50,00;

- la durata massima della rateizzazione è di 72 mesi;
 - per importi superiori ad €. 20.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa rilasciata da primaria compagnia o, in alternativa, ad iscrizione ipotecaria su beni immobili di proprietà del debitore per un importo pari al doppio del debito;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 3. Una volta iniziate le procedure esecutive o di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €. 20.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia di cui al comma 1.²
 4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il funzionario responsabile del tributo che ridetermina gli importi dovuti ed emana apposito provvedimento, sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi è effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 ove compatibili.
2. E' attribuita al funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della L. 147/2013, la firma dell'ingiunzione e di tutte le fasi successive all'ingiunzione fiscale.

Articolo 11 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga, con decorrenza 1° gennaio 2014, i seguenti atti:
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, adottato con deliberazione n. 18 del 29 marzo 2012 e s.m.i.
 - Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi adottato con deliberazione n. 54 del 22 novembre 2013.
2. Resta comunque ferma, ai fini delle attività di accertamento relative agli anni di imposta pregressi, l'applicazione dei Regolamenti di cui al comma precedente.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/7/15

Titolo II – Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 13 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui art. 13 del D.L. 201/2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni generali contenute nel Titolo I del presente Regolamento.

Articolo 14 - Area fabbricabile

1. La definizione di area edificabile, desumibile dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è applicabile a qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1 lettere c), d), f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il lotto su cui insiste il fabbricato è considerato area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, qualora antecedente a tale data.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita, è soggetta ad imposizione come area fabbricabile.
3. Sono considerati non edificabili, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) secondo periodo del D.Lgs. 504/1992, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni e integrazioni iscritti nella previdenza agricola. In questo caso, purché sulle stesse aree non siano in corso lavori di costruzione, né di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1 lettere c), d), f), del D.P.R. 380/2001, tali soggetti possono corrispondere l'IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale.
4. Qualora i contribuenti come sopra definiti abbiano versato l'imposta sul valore dell'area fabbricabile, agli stessi non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. La finzione giuridica di non edificabilità come sopra definita non opera nel caso in cui il terreno sia posseduto e/o condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa, salvo che ricorrano i presupposti indicati dall'art. 1 del citato D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Nel caso inoltre in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, mentre per gli altri l'IMU dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Articolo 15 - Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Il valore venale delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, risulta pari a:

7. Nel caso in cui, per forma, dimensioni e/o mancanza delle prescritte distanze, le aree come sopra definite siano oggettivamente e completamente inedificabili, il loro valore sarà ulteriormente abbattuto applicando un coefficiente pari a 0,2. Lo stato di inedificabilità, dichiarato e sottoscritto dal contribuente, deve essere confermato dall'ufficio tecnico del Comune.
8. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti commi rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, il valore determinato in applicazione del presente articolo, è efficace fino a quando venga riscontrato un valore diverso sulla base di atti di trasferimento immobiliare. Tale ultimo valore rappresenterà la base imponibile dell'imposta dalla data degli atti.
9. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi delle disposizioni precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, si applica soltanto a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 17 – Abitazioni non locatate

1. Ai fini dell'eventuale applicazione differenziata del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10), non destinata ad abitazione principale del possessore, né locata o data in comodato a terzi, anche se tenuta a disposizione per uso stagionale, periodico o saltuario o priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzata.
2. In caso di affitti saltuari, stagionali o di breve periodo, gli immobili si considerano in ogni caso a disposizione se il periodo della singola locazione non è superiore a 60 giorni consecutivi.

Articolo 18 - Alloggio locato a canone concordato

1. Ai fini dell'eventuale applicazione di un'aliquota differenziata, si intende per alloggio concesso in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10), nonché le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria catastale C02 e C06 purché identificate nel contratto, locatate sulla base di contratti tipo definiti da queste ultime ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 articolo 2 comma 3. Tutte le condizioni stabilite dalla predetta normativa sono tassativamente richieste a pena di esclusione dal beneficio³.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 debbono necessariamente riportare la controfirma di una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale, nonché la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
3. Il proprietario dell'immobile oggetto del contratto deve attestare la sussistenza delle predette condizioni con apposita comunicazione da presentare entro il 31 dicembre dell'anno in cui la condizione si è verificata, allegando obbligatoriamente copia del contratto di locazione. Tali richieste conservano validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso di richieste presentate tardivamente, l'agevolazione verrà applicata a decorrere dall'anno di

³ Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

presentazione, anche in presenza dei necessari requisiti. La comunicazione deve essere ripresentata nei casi di rinnovo tacito o dichiarato, nonché in caso di risoluzione anticipata del contratto.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'aliquota ridotta verrà applicata sin dal giorno della stipula del contratto se il locatario si iscrive anagraficamente nell'immobile oggetto del contratto entro il termine di mesi tre. Se l'iscrizione anagrafica avviene successivamente, l'aliquota ridotta verrà applicata dal giorno dell'iscrizione⁴.
5. **Parimenti, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'aliquota ridotta sarà applicata fino alla stipula di un nuovo contratto e comunque per un periodo non superiore a mesi tre⁵.**

Articolo 19 – Altre aliquote differenziate

1. Ai fini dell'eventuale applicazione di ulteriori aliquote differenziate, sono previsti e disciplinati i seguenti casi:
 - a) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano quale abitazione principale, intendendosi, per abitazione principale, quella in cui il soggetto beneficiario risiede anagraficamente insieme ai propri familiari e dimora abitualmente; l'eventuale aliquota ridotta si applica altresì alle pertinenze concesse in uso gratuito, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo⁶;
 - b) unità immobiliare, non locata né concessa in comodato a terzi, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da chi risiede anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea documentazione medica e che sia tale da non permettere l'utilizzo del proprio predetto immobile;
 - c) soggetti che, in forza di provvedimenti normativi, siano costretti a stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso dall'unità immobiliare da loro posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e dagli stessi e dai loro familiari effettivamente adibita ad abitazione principale;
2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante specifica comunicazione in carta semplice indirizzata al funzionario responsabile, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la condizione si è verificata. Tali richieste conservano validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso di richieste presentate tardivamente, l'agevolazione verrà applicata a decorrere dall'anno di presentazione, anche in presenza dei necessari requisiti.

Articolo 20 – Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2. del D.L. 201/2011, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
2. E' considerata altresì abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80⁷.

⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 30 aprile 2016

⁵ Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 17 del 12 marzo 2018

⁶ Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 30 aprile 2016

⁷ Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

Articolo 21 - Pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, per pertinenze si intendono il garage, il box o il posto auto, la soffitta o la cantina, classificate nelle categorie catastali C02, C06 e C07, che siano effettivamente utilizzate come tali dallo stesso soggetto passivo.
2. In ogni caso, qualora il soggetto passivo possieda due o più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastale ed aventi le caratteristiche di pertinenza, verrà assoggettata allo stesso regime previsto per l'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa comunicazione del contribuente o accertamento dell'Ufficio.

Articolo 22 – Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al comma 2;
 - e) edifici mancanti di infissi e non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
 - f) gravi carenze igienico sanitarie;
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
8. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota questi immobili sono soggetti ad aliquota ordinaria.

Titolo III – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Articolo 23 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della componente TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni generali contenute nel Titolo I del presente Regolamento.

Articolo 24 - Servizi indivisibili

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 682, lettera b) della L. 147/2013, sono individuati nell'allegato A del presente Regolamento i servizi indivisibili alla cui copertura, anche parziale, è destinato il tributo denominato TASI.
2. L'elenco dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, verrà aggiornata annualmente con la medesima deliberazione di approvazione delle aliquote, tariffe, riduzioni e detrazioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 25 - Possesso e occupazione degli immobili

1. Se non disposto diversamente dalla Legge, il possesso e/o l'occupazione dell'immobile ai fini TASI, come per l'IMU, sono proporzionali al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso o l'occupazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o l'occupazione si sono protratti per almeno quindici giorni sono computati per intero.

Articolo 26 - Aliquote differenziate

1. Ai fini dell'eventuale applicazione di aliquote differenziate, nonché di detrazioni ed esenzioni di imposta, si distinguono le seguenti tipologie di immobili:
 - a) Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definiti ai fini dell'applicazione dell'IMU, nonché le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'articolo 20 del presente Regolamento; alla presente categoria appartengono anche le unità immobiliari di cui all'articolo 13, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.L. 201/2011;
 - b) Abitazioni, diverse dalle precedenti, anche utilizzate da soggetti diversi dai rispettivi proprietari come, a titolo meramente esemplificativo:
 - Abitazioni concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado come definite ai fini IMU dall'articolo 19 del presente Regolamento;
 - Abitazioni locate sulla base di contratti tipo ai sensi della L. 431/1998 come definite ai fini IMU dall'articolo 18 del presente Regolamento;
 - Abitazioni locate a condizioni diverse dalle precedenti o concesse in comodato, previo contratto registrato, a soggetti diversi da parenti e/o affini di primo grado;
 - Abitazioni utilizzate, come abitazione principale, da uno o più degli eventuali altri soggetti comproprietari;
 - Abitazioni sfitte o tenute a disposizione per uso stagionale o comunque non utilizzate come definite ai fini IMU dall'articolo 17 del presente Regolamento;
 - c) Unità immobiliari di categoria catastale C02, C06 e C07 diverse dalle pertinenze identificate come tali ai fini dell'applicazione dell'IMU;
 - d) Unità immobiliari, diverse dalle abitazioni e dagli immobili identificati nella precedente lettera c), strumentali all'esercizio di attività imprenditoriali, ancorché non utilizzate o utilizzate solo per

parte dell'anno; appartengono a questa fattispecie tutte le unità immobiliari di categoria catastale A10, B, C01, C03, C04, C05, D;

- e) Fabbricati rurali come definiti ai fini dell'applicazione dell'IMU, ancorché rientranti in una delle categorie di cui al punto precedente;
- f) Immobili costruiti, e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, e dichiarati dalle stesse invenduti ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU;
- g) Aree edificabili come definite ai fini IMU.

Articolo 27 - Compartecipazione all'obbligazione tributaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. 147/2013, nel caso in cui l'immobile sia occupato da soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota corrispondente alla tipologia di immobile. La restante parte è versata dal titolare o dai titolari del diritto reale sull'immobile.
2. In sede di prima applicazione del tributo, e fino a diversa dichiarazione da parte dei soggetti interessati, i dati relativi ai possessori e agli eventuali occupanti delle singole unità immobiliari come definite dall'articolo 26 sono i medesimi rilevanti rispettivamente ai fini IMU e ai fini TARI.
3. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 1, commi 671 e 681 della L. 147/2013, nel caso in cui una stessa unità immobiliare sia posseduta da più soggetti, ma occupata a titolo di abitazione principale come definita ai fini IMU solamente da uno o alcuni di essi, l'aliquota TASI è applicata per intero in ragione della percentuale di possesso dell'occupante o degli occupanti.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 671 della L. 147/2013, è consentito versare l'imposta complessivamente dovuta in proporzione alle quote di possesso o di detenzione degli immobili. L'imposta si considera assolta se la somma di tutti i versamenti eseguiti è pari al totale dovuto per ciascun anno.
5. Resta salva la facoltà del Comune di accertare l'omesso, parziale o tardivo versamento, nonché l'omessa o infedele dichiarazione a uno qualsiasi o a tutti gli obbligati in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. Eventuali rimborsi di somme versate in eccesso verranno effettuati in proporzione alle quote di possesso o di detenzione degli immobili stessi, salvo diversa comunicazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Articolo 28 - Riduzioni

1. Il Comune determina, anche con la deliberazione relativa alle aliquote e alle tariffe adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, le eventuali riduzioni TASI.
2. Il soggetto passivo deve richiedere l'applicazione delle riduzioni entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le riduzioni si applicano dal periodo di imposta successivo, anche in presenza dei necessari requisiti.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, il Comune può deliberare detrazioni o riduzioni all'imposta relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze come definite ai fini IMU, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota di possesso del soggetto passivo.

Articolo 29 - Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo, oltre agli immobili individuati dall'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal Comune nel proprio territorio, anche per fini non istituzionali.

2. Sono altresì esclusi gli immobili, posseduti dal Comune e dallo stesso assegnati o concessi in utilizzo a soggetti diversi per l'esercizio esclusivo di finalità socialmente rilevanti, come, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti immobili:
 - Case parcheggio
 - Case famiglia e residenze protette
 - Centri diurni
3. In caso di immobili posseduti dal Comune e occupati da soggetti terzi per scopi non socialmente rilevanti, l'imposta è dovuta unicamente in relazione alla parte del tributo, come stabilita dall'articolo 27, di competenza dell'occupante.

Titolo IV – Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 30 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della L. 147/2013 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della citata L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni generali contenute nel Titolo I del presente Regolamento.

Articolo 31 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle eventuali ulteriori disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti è definita dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/03/1994 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2007, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 32 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze, ivi comprese le attività di bed & breakfast e di affittacamere purché svolte con modalità non imprenditoriali,
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Sono comprese tra le utenze non domestiche le attività di case e appartamenti per vacanze, e gli esercizi di affittacamere se esercitati con modalità imprenditoriali; in questi casi la tariffa di riferimento è la stessa degli alberghi senza ristorante.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 33 - Locali ed aree esclusi dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, le aree adibite al transito, i parcheggi gratuiti, i lastrici solari;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo Comune tra i condomini.
- c) le superfici adibite al ricovero e all'allevamento di animali;
- d) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come, a titolo meramente esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo, anche parziale, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di acqua, elettricità, calore, gas, telefonia o altro costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Restano assoggettati al tributo i locali adibiti a garage o autorimessa, cantine, soffitte o altri locali di deposito⁸, comunque denominati, ancorché privi di utenze o di arredamento.
- b) i locali e aree normalmente destinati ad attività economiche, ma effettivamente chiusi e inutilizzati per un periodo superiore a 30 giorni per motivi diversi dalla chiusura stagionale, se vuoti e privi di utenze;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- i) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da

⁸ lettera modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 gennaio 2017

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, planimetrie catastali, eccetera.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 34 – Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, non assimilabili e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività che producono i rifiuti di cui al comma 1, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, nella misura non inferiore all'80% del totale.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 682, punto 5, lettera a) della L. 147/2013, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, non assimilabili e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia obiettivamente impossibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:⁹

Categoria (attività)	riduzione
officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto	30%
ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologici e veterinari	20%
laboratori di analisi, farmaceutici, fotografici ed eliografici	20%
autolavaggi	20%
lavanderie e tintorie	20%
tipografie, stamperie, vetrerie, fonderie e falegnamerie	20%
lavorazione ferro, cemento, pelle e marmo	20%
parrucchieri ed estetisti	20%

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare ove richiesto dal competente Servizio Tributi, la documentazione relativa all'anno oggetto di verifica, indicante i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, e attestante l'avvenuto smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.¹⁰
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 35 - Rifiuti assimilati agli urbani

⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/7/15

¹⁰ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/7/15

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'articolo 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Nei casi di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui ai commi 1 e 2, sono previste le riduzioni in base ai criteri e secondo le modalità stabilite al successivo articolo 46.

Articolo 36 - Costi di gestione

1. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in base alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Tutti gli uffici comunali interessati devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 37 - Determinazione e articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario di cui all'articolo 36, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente, salva l'eventuale applicazione della facoltà prevista dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 158/1999 e s.m.i..

Articolo 38 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto con riferimento al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la

detenzione dei locali o aree, computato in giorni.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, salvo quanto previsto dal comma 1. Il medesimo principio vale anche per le cessazioni e per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 39 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della L. 147/2013 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 15%.

Articolo 40 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche (abitazioni e pertinenze) occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al momento dell'emissione del ruolo. Eventuali modificazioni nella composizione del nucleo familiare successive alla data di emissione del ruolo potranno essere dichiarate dal contribuente o accertate dall'Ufficio Tributi, che effettuerà il ricalcolo del dovuto. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia¹¹.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Non vengono altresì considerati, ai fini della determinazione della tariffa, i lavoratori o gli studenti fuori sede a condizione di allegare, nella dichiarazione originaria o di variazione, copia di un contratto di locazione, regolarmente registrato e di durata non inferiore a 120 giorni nello stesso anno solare, nel luogo di lavoro o studio o, in mancanza, il contratto di lavoro o

¹¹ Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

l'iscrizione presso una facoltà o un istituto distante più di 100 km dal luogo di residenza.¹²

4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti che non vi risiedono, da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche o in ogni caso occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'applicazione dei seguenti scaglioni di superficie:
 - fino a 40 mq: un occupante
 - da 41 a 60 mq: due occupanti
 - da 61 a 80 mq: tre occupanti
 - da 81 a 100: quattro occupanti
 - da 101 a 140 mq: cinque occupanti
 - oltre 140 mq: sei occupanti
5. Le cantine, i garage, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se occupate da persone fisiche, anche se prive nel Comune di utenze abitative. Se occupati da soggetti diversi dalle persone fisiche, privi nel Comune di utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e agli stessi si applica la tariffa attribuita alla categoria 3 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le unità abitative destinate all'attività di bed & breakfast o di affittacamere, purché svolte con modalità non imprenditoriali e nelle medesime unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto gestore, come definita ai fini IMU, il numero degli occupanti è pari al nucleo familiare del gestore. Se l'attività di cui sopra è svolta in immobili diversi dall'abitazione principale del soggetto gestore, il numero degli occupanti è determinato in base ai medesimi criteri del comma 4.
9. abrogato¹³

Articolo 41 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 42 - Classificazione delle utenze non domestiche

¹² Comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

¹³ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 43 - Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, con cadenza mensile, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che per la particolare tipologia (occupazioni soprassuolo o sottosuolo, fioriere, eccetera) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per la raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature, giochi, eccetera).
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 44 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%¹⁴;

¹⁴ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/7/15

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
 - d) abitazioni poste a una distanza superiore a mt 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica: riduzione del 50%;
 - e) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 100%. Se l'ISEE è compreso tra € 3.000,00 ed € 6.000,00 la riduzione è del 50%;
 - f) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile o invalido al 100% o, se minorenni, titolare di indennità di frequenza, il cui ISEE sia pari o inferiore ad € **8.000,00**: riduzione del 100%. Se l'ISEE è compreso tra € **8.000,00** ed € **16.000,00** la riduzione è del 50%¹⁵;
 - g) abitazioni occupate da soggetti residenti che utilizzino regolarmente il composte per il recupero delle sostanze organiche presenti nei rifiuti: riduzione del 10%.¹⁶
2. La tariffa è ridotta del 50 per cento fino ad un massimo di € 150,00 per i primi tre anni a favore degli utenti che adottino un cane al canile comprensoriale, preferibilmente scelto tra quelli a carico del comune. La concessione del beneficio è vincolata al rilascio di un parere favorevole da parte dell'Associazione Amico Fedele con sede a San Benedetto del Tronto o dell'ASUR competente per territorio¹⁷.
 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la condizione; in caso di ritardo, dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione, anche se in presenza dei necessari requisiti.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 5. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1 alle abitazioni occupate unicamente da studenti universitari, il richiedente è considerato parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
 - presenza di una adeguata capacità di reddito autonoma.¹⁸

Articolo 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) Utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettera

¹⁵ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/9/14, con deliberazione n. 37 del 30/7/15 e con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 marzo 2018

¹⁶ Lettera aggiunta con deliberazione n. 37 del 30/7/15

¹⁷ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/9/14

¹⁸ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 16 del 30 gennaio 2017

- a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro: riduzione del 30%;
- c) Utenti appartenenti alla categoria BAR situati all'interno dei locali definiti dal comma 1, lettera e) del successivo articolo 47: riduzione del 50%;
- d) Utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate: riduzione del 50% per l'anno di inizio e per i due anni successivi, con un limite massimo dell'importo della riduzione pari a € 1.500,00 annui;
- e) Strutture ricettive la cui ubicazione renda impossibile il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti da parte del soggetto incaricato: riduzione del 50%¹⁹.
2. Ai locali adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze, condotte con modalità imprenditoriali da soggetti che posseggano, al medesimo scopo, un numero di unità abitative pari o inferiore a 10, si applica la tariffa degli alberghi senza ristorante, con una riduzione del 40%.
3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui ai commi precedenti risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione originaria o di variazione; nel caso questa non sia dovuta, il termine è fissato al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. In caso di ritardo, le riduzioni si applicano dall'anno di presentazione della richiesta, anche in presenza dei necessari requisiti.

Articolo 46 - Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 649²⁰ della L. 147/2013, la tassa è ridotta individualmente per gli utenti che producano rifiuti speciali, assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, avviati effettivamente e concretamente al riciclo, direttamente o mediante affidamento a ditte specializzate:
- riduzione del 12,8% della quota variabile per i rifiuti di cui alla lettera a) del sopracitato art.6, se prodotti in quantità superiore a 30 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione del 12,8% per i rifiuti di cui alle restanti lettere del sopracitato art.6, se prodotti in quantità superiore a 10 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione dell'8% per i rifiuti di cui alla lettera a) del sopracitato art.6, se prodotti in quantità compresa tra 15 e 30 kg/mq annui di superficie tassabile;
 - riduzione del dell'8% per i rifiuti di cui alle restanti lettere del sopracitato art.6, se prodotti in quantità compresa tra 5 e 10 kg/mq annui di superficie tassabile;
2. Per fruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali non assimilati, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) presentare entro e non oltre il 10 aprile di ciascun periodo di imposta modello unico di dichiarazione (MUD) relativo all'anno precedente, o altra documentazione indicante i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, e attestante l'avvenuto avvio al riciclo. Per l'anno 2014, la documentazione di cui al presente comma può essere presentata entro il 31/12/2014²¹.

¹⁹ Lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

²⁰ Riferimento modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

²¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

Articolo 47 - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili di proprietà del Comune se dallo stesso direttamente utilizzati. La tassa è invece dovuta se gli immobili sono occupati o utilizzati da soggetti terzi per scopi diversi da quelli elencati nelle successive lettere b), c), d) ed e)
- b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- c) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell'anno precedente a quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 3.000,00²²;
- d) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria, occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile o invalido al 100% o, se minorenni, titolare di indennità di frequenza, il cui ISEE sia pari o inferiore ad € **8.000,00**²³;
- e) i locali utilizzati da circoli, associazioni, fondazioni, società non lucrative e comunità, per fini sociali, assistenziali ed umanitari, sportivi, politici, culturali e ricreativi, con esclusione dei locali che necessitano di specifica autorizzazione comunale, dei locali posti all'interno delle abitazioni private, di quelli ove sono esercitate attività commerciali e/o uffici, dei locali ad uso promiscuo nonché dei locali delle scuole dell'obbligo pubbliche.
- f) i locali interrati adibiti ad autorimessa, di pertinenza delle strutture ricettive, per la parte di superficie eventualmente eccedente il 20% della superficie complessiva fuori terra del medesimo complesso immobiliare come risultante in catasto.

2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere c) ed d) del precedente comma 1 alle abitazioni occupate unicamente da studenti universitari, il richiedente è considerato parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- presenza di una adeguata capacità di reddito autonoma.²⁴

Articolo 48 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse si sommano e si applicano alla tariffa di riferimento fino ad un massimo del 60%.

Articolo 49 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione, regolarmente sottoscritta, di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità previsti dal presente Regolamento o, se mancanti, dalla normativa statale in materia.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;

²² Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014

²³ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 51 del 29 settembre 2014 e con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 marzo 2018

²⁴ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 16 del 30 gennaio 2017

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni;
 - d) generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza. Per le utenze non domestiche: denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna;
 - e) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - f) identificativi catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo di numerazione civica ed interna, se esistente, destinazione d'uso dei singoli locali e delle singole aree e superficie calpestabile degli stessi, con arrotondamento al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore;
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni o dall'amministratore.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, ad eccezione del numero di componenti il nucleo qualora desumibile e coincidente con quello risultante in anagrafe.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti coobbligati entro il termine previsto dalla legge, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, in base a quanto disposto dall'articolo 38.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente Regolamento o dalla Legge, la tassa è dovuta fino alla sua presentazione salvo che il contribuente dimostri, attraverso l'esibizione di atti e/o documenti, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 50 - Poteri del Comune

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. E' onere del contribuente dimostrare l'eventuale minore superficie calpestable dei locali o delle aree oggetto dell'accertamento di cui al comma precedente, mediante presentazione di apposita documentazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento stesso.

Articolo 51 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate stabilite per ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista dalla Legge, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.